CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

33ª Seduta pubblica – Martedì 3 novembre 2026 *Deliberazione legislativa n. 27*

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MOROSIN E MARTINI RELATIVA A "MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE CITTÀ MURATE DEL VENETO".
(Progetto di legge n. 128)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Morosin e Martini relativa a *"Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto"*;

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Alessio MOROSIN*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto"", disciplina gli interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle Città murate del Veneto attraverso una procedura articolata, funzionale alla programmazione ordinaria degli interventi ma non sempre adeguata nei casi in cui le risorse disponibili siano di importo contenuto o stanziate per una sola annualità.

In tali situazioni, infatti, l'attivazione dell'intero procedimento previsto dalla normativa vigente può risultare eccessivamente complessa rispetto all'entità delle somme da assegnare, con il rischio di rallentare l'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi.

Il presente progetto di legge introduce pertanto una misura straordinaria e circoscritta, applicabile esclusivamente quando il bilancio regionale preveda, per il finanziamento della legge regionale 15/2003, uno stanziamento limitato ad una singola annualità. In tali ipotesi, la Giunta regionale potrà concedere contributi agli enti locali proprietari di cinte murarie e fortificazioni iscritte nell'elenco regionale, attraverso una procedura più snella rispetto a quella ordinaria.

La proposta consente inoltre di finanziare sia maggiori costi relativi ad opere già avviate, sia piccoli interventi di miglioramento, sicurezza, illuminazione, decoro e valorizzazione storico-turistica del patrimonio esistente.

L'obiettivo è quindi rendere più efficace e proporzionato l'utilizzo delle risorse regionali, evitando che procedure particolarmente complesse risultino poco funzionali rispetto a stanziamenti limitati, senza modificare l'impianto generale della disciplina vigente.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare il 28 settembre 2026. L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 31 del 30 settembre 2026. Il parere del Consiglio delle autonomie locali, richiesto in data 28 settembre 2026, è pervenuto alla commissione, con esito favorevole, in data 15 ottobre 2026 e contiene l'osservazione di prevedere risorse da destinare alla programmazione ordinaria. L'esame della Sesta Commissione consiliare è ripreso nella seduta n. 33 del 14 ottobre 2026, con l'approvazione di due emendamenti tecnici all'articolo 1. La Prima Commissione consiliare permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, nella seduta del 27 ottobre 2026.

Nella seduta del 28 ottobre 2026 la Sesta Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 128 hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Calzavara, Marcon, Vianello (Lega - Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Barbera, Soranzo con delega Baldan Matteo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni) e Lovat (Szumski - Resistere Veneto).

Astenuti i consiglieri: Del Bianco, Luisetto e Sambo con delega Trevisi (Partito Democratico).";

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Chiara LUISETTO*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema di cui parliamo è un tema importante per il territorio, ovvero la tutela e la valorizzazione delle "Città murate" del Veneto, un patrimonio storico, architettonico e culturale che rappresenta una parte significativa dell'identità delle nostre comunità. Mura, bastioni e fortificazioni caratterizzano tantissimi centri storici e non sono soltanto testimonianze del passato, ma raccontano la storia delle nostre città e contribuiscono alla loro attrattività culturale e turistica. Custodire questo patrimonio significa anche mettere i comuni nelle condizioni di poterlo fare, e spesso sono condizioni che implicano oneri economici, responsabilità e costi davvero impegnativi per poter conservare, manutenere e mettere in sicurezza questi beni. È da questa consapevolezza che partiamo nel comprendere le finalità della proposta di legge presentata dai colleghi Morosin e Martini: rendere più rapide e fruibili queste risorse in questo frangente, limitando questa fruibilità a una sola annualità.

Sappiamo quanto le procedure amministrative possano incidere sulla capacità dei comuni di realizzare gli interventi e quanto sia importante evitare che le risorse già disponibili rimangano inutilizzate per difficoltà burocratiche. Ed è questo il motivo per cui abbiamo presentato gli emendamenti: riteniamo che il testo licenziato presenti criticità che meritano attenzione.

Il primo elemento riguarda la portata delle deroghe introdotte rispetto alla legge regionale 15/2003. L'articolo 1 del progetto deroga agli articoli 3, 4 e 5 della legge vigente, che rappresentano una parte essenziale dell'impianto. Non si tratta, infatti, di alleggerire soltanto una questione burocratica, ma vengono meno una serie di aspetti: il parere della commissione consiliare sulle modalità di assegnazione dei contributi, la valutazione tecnica, economica e culturale della Commissione tecnica

regionale, la previsione dello studio di fattibilità accompagnata dalle analisi storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche, il limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi. Sostanzialmente si svuota il senso di quella legge nell'applicazione: è un cambiamento significativo che modifica i tempi, ma anche gli strumenti attraverso i quali la Regione garantisce la qualità degli interventi e la correttezza dell'impiego delle risorse.

Il punto è capire fino a dove ci si possa spingere per semplificare, indebolendo garanzie. Rendere più semplice una procedura è un obiettivo condivisibile, ma eliminare contemporaneamente criteri, limiti e controlli, senza prevedere strumenti alternativi, rischia di produrre un risultato diverso da quello che auspichiamo. Questo è particolarmente delicato quando parliamo di risorse pubbliche limitate e di un patrimonio storico che richiede competenze, attenzione e interventi di qualità.

C'è poi la questione del ruolo del Consiglio regionale e della commissione consiliare. Non chiediamo di introdurre ulteriori ostacoli, né di rallentare l'attività amministrativa, ma di mantenere un punto di equilibrio tra le necessità di rapidità delle decisioni e il ruolo di indirizzo e controllo che compete all'Assemblea legislativa. Per questo riteniamo utile, e per questo abbiamo presentato gli emendamenti, tornare a prevedere un parere della commissione consiliare sulle modalità di assegnazione dei contributi, da esprimere in tempi, per quanto brevi, ragionevoli: una soluzione che permetterebbe di salvaguardare il confronto istituzionale senza compromettere la tempestività dei finanziamenti.

Sottolineo anche il venir meno del limite del 70 per cento previsto dalla legge del 2003: quando i finanziamenti sono limitati, se non definiamo regole, rischiamo davvero di fare confusione. Dobbiamo garantire che tutti i comuni interessati possano concorrere alle stesse condizioni, e che la selezione degli interventi avvenga sulla base di criteri oggettivi, pubblici e verificabili. Non crediamo utile e corretto che sia solo la discrezionalità della Giunta a decidere, proprio per tutelare gli enti locali.

Un altro aspetto riguarda gli interventi già avviati. Sappiamo che numerose amministrazioni si sono trovate negli ultimi anni a fare i conti con l'aumento dei costi dei materiali e del lavoro, con la necessità di rivedere progetti e quadri economici, con difficoltà nel completare le opere. Riteniamo necessario quindi chiarire la possibilità di sostenere anche interventi già destinatari di finanziamenti regionali, quando emergano maggiori, documentati costi legati a variazioni e ad incrementi dei prezzi. Sarebbe paradossale introdurre una norma per accelerare l'utilizzo delle risorse e lasciare senza risposta quei comuni che hanno già avviato interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio.

In generale, questa procedura straordinaria può essere utile per utilizzare le risorse disponibili in questo esercizio finanziario, ma non può diventare il modo ordinario attraverso il quale la Regione sostiene la tutela delle città murate. Il rischio è che, attraverso la scelta di prevedere stanziamenti annuali anziché pluriennali, si finisca per ricorrere sistematicamente alla deroga, svuotando l'impianto della norma originaria. Questo sarebbe un problema, perché la tutela del patrimonio ha bisogno di programmazione.

Gli emendamenti che abbiamo posto, pur nella disponibilità a lavorare a una legge più ampia, vanno messi al voto, perché restino come elemento per la prospettiva futura di ragionamento e di discussione. Sono elementi che riportano alla centralità della commissione consiliare il ruolo e i limiti all'interno dei quali stanziare le risorse, insieme ai criteri che riteniamo possano essere ripresi.

Crediamo che la Regione debba assumersi fino in fondo la responsabilità di sostenere questo patrimonio, superando una logica di finanziamenti episodici e costruendo una programmazione stabile.

Le città murate raccontano la storia delle nostre comunità, ma la loro conservazione riguarda il futuro dei territori e la qualità dei luoghi che consegneremo in eredità.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 24
Astenuti	n. 13
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 23
Astenuti	n. 13
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 25
Astenuti	n. 10
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 25
Astenuti	n. 13
Non partecipanti al voto	n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE CITTÀ MURATE DEL VENETO

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto.

1. Limitatamente all'ipotesi in cui il bilancio di previsione pluriennale della Regione preveda per il finanziamento della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto"", uno stanziamento limitato ad una sola annualità, la Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dagli articoli 3, 4 e 5 della citata legge regionale, è autorizzata a concedere contributi a enti locali proprietari di strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse che siano iscritte nell'elenco delle Città murate del Veneto, come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, nelle ipotesi previste dall'articolo 1, individua le tipologie di interventi ammissibili a contributo che possono ricomprendere anche interventi relativi a:

a) copertura parziale o totale degli aumenti dei costi di realizzazione per opere già avviate derivanti da perizie in corso d'opera e revisione prezzi;

b) valorizzazione del patrimonio esistente, mediante realizzazione di piccole opere di miglioramento del decoro e della sicurezza delle opere esistenti, illuminazione, opere volte al miglioramento del bene e per la migliore fruibilità e valorizzazione dal punto di vista storico e turistico.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 25
Astenuti	n. 13
Non partecipanti al voto	n. 1

IL PRESIDENTE
f.to Luca Zaia

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Jacopo Maltauro

INDICE

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto. 5
Art. 2 - Disposizioni attuative..... 5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. 5
Art. 4 - Entrata in vigore..... 5